

Venezia 31/05/2018 Prot. n. 2018/268198

Ordinanza n. /2018 / 305

OGGETTO: Misure urgenti per garantire l'incolumita` pubblica, la sicurezza e la viabilita` nella citta` storica di Venezia in occasione del ponte della festivita` del 02 giugno 2018.

IL SINDACO

Premesso che in occasione della festività del 02 giugno 2018, anche in ragione della manifestazione internazionale di triathlon "Venice Challenge", è prevista una affluenza straordinaria di visitatori della citta storica di Venezia;

Considerato che il previsto afflusso straordinario, anche alla luce delle pregresse recenti esperienze, può causare:

- * intasamenti pedonali in particolare sulla direttrice Piazzale Roma, Piazzale della Stazione di Santa Lucia, Lista di Spagna, Rio Terrà San Leonardo, Strada Nuova, Campo Santi Apostoli, Salizada San Giovanni Grisostomo, Salizada del Fontego dei Tedeschi, Campo San Bortolomeo;
- * un notevole incremento dei lancioni gran turismo in arrivo in bacino di San Marco, in particolare in prossimità degli approdi di Riva degli Schiavoni, come la caserma Cornoldi, con il conseguente incremento esponenziale del moto ondoso che mette in pericolo la circolazione delle barche a remi e delle altre imbarcazioni di minori dimensioni;
- * un sovraffollamento dell'Area Marciana e delle aree ad essa contermini che notoriamente costituiscono zone particolarmente sensibili sotto il profilo della sicurezza pubblica;
- * forti rallentamenti/blocco del ponte della Libertà e dei terminal veicolari di Piazzale Roma e del Tronchetto;

Tenuto conto della particolare morfologia del territorio della città storica che già in situazioni di normale afflusso rende difficile gli interventi emergenziali e di soccorso;

Ritenuto che l'afflusso previsto in occasione delle festività nazionali che richiamano un notevole numero di visitatori, aggrava la fruibilità degli spazi pubblici e la viabilità pedonale e veicolare, rendendo necessario il ricorso a misure eccezionali nelle more dell'adozione di un piano di gestione dei flussi turistici;

Visto la Delibera di Giunta n. 91 del 27 aprile 2017 sulle linee di indirizzo per la governance territoriale del turismo a Venezia;



IL SINDACO

Considerato, altresì, necessario proseguire la sperimentazione di misure di gestione dei flussi turistici in modo di minimizzare gli effetti negativi dello straordinario afflusso, distribuendo i flussi stessi su percorsi alternativi all'interno della città storica, contingentando il numero degli ospiti che circolano sui percorsi più affollati e differenziando i luoghi di accesso acqueo alla stessa città storica secondo le indicazioni recentemente concordate con I'UNESCO tutela a del sito patrimonio mondiale dell'umanità;

Tenuto conto di quanto concordato in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 28 maggio 2018;

Ritenuto, necessario sperimentare le seguenti misure, modulandole secondo le effettive necessità:

- a) limitare l'accesso pedonale sulla direttrice Piazzale Roma, Piazzale della Stazione di Santa Lucia, Lista di Spagna, Rio Terrà San Leonardo, Strada Nuova, Campo Santi Apostoli, Salizada San Giovanni Grisostomo, Salizada del Fontego dei Tedeschi, Campo San Bartolomeo, consentendola in via generale ai soli residenti e frequentatori abituali della città (muniti di carta Venezia Unica) e, compatibilmente con gli affollamenti in essere, ai visitatori diretti nel sestiere di Cannaregio e nella porzione del sestiere di Castello limitrofa a San Giovanni e Paolo;
- b) deviare i flussi pedonali aventi origine da Piazzale Roma e dal Piazzale della Stazione Santa Lucia e destinazione Rialto o San Marco sui percorsi alternativi rispettivamente di San Rocco, Frari, San Polo, Sant'Aponal, Rialto e Santa Margherita, San Barnaba, Accademia, Santo Stefano, San Maurizio, Calle larga XXII marzo, San Moisè, San Marco;
- c) istituire divieti di sbarco presso gli abituali approdi di Riva degli Schiavoni (fronte la caserma Cornoldi) per i lancioni gran turismo provenienti dai Comuni di Cavallino -Treporti. Jesolo, Musile di Piave e Ouarto d'Altino deviandoli presso gli approdi appositamente allestiti alle Fondamente Nuove;
- d) limitare la circolazione veicolare sul ponte della Libertà ai soli veicoli dei soggetti abbonati o con prenotazione del posto presso le autorimesse di Piazzale Roma e Tronchetto, e Stazione Marittima, ai taxi, ai veicoli dei noleggiatori nonchè agli autobus di linea e non di linea oltre ovviamente ai veicoli delle Forze di Polizia, del Soccorso Pubblico e dei servizi pubblici;

Ritenuto, altresì, di autorizzare il Comando della Polizia Locale di disporre attraverso il proprio personale ogni altra deviazione si rendesse necessaria ovvero di inibire temporaneamente il transito non residenti 0 frequentatori ai abituali, di istituire sensi unici. obblighi divieti temporanei, facendo transennare, se necessario, le aree interdette, inibendo l'accesso in determinate zone ove la presenza e il transito di persone, veicoli ed imbarcazioni potrebbero costituire pericolo per la pubblica incolumita;

Visti:

l'art. 54 del Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.), che in materia di attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale, al comma 4 prevede il potere del Sindaco di adottare provvedimenti di carattere contingibile ed urgente



IL SINDACO

nel rispetto dei principi dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza urbana;

- art. 7 delta legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., in virtù della quale, per i provvedimenti caratterizzati da particolari ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nel caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse della sicurezza pubblica) non è comunicato l'avvio del procedimento;
- articolo 7 bis del Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.) in tema di applicazione delle sanzioni in ragione dell'inosservanza di ordinanze e regolamenti comunali;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii.;

Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto ai sensi dell'art. 54 Testo Unico Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.);

ORDINA

- Nelle giornate di venerdì 01, sabato 02 e domenica 03 giugno 2018, in relazione alle affluenze in essere nella città storica di Venezia, il Comando di Polizia Locale è autorizzato a porre in essere le seguenti misure a tutela dell'incolumità pubblica:
 - a) limitare l'accesso pedonale sulla direttrice Piazzale Roma, Piazzale della Stazione di Santa Lucia, Lista di Spagna, Rio Terrà San Leonardo, Strada Nuova, Campo Santi Apostoli, Salizada San Giovanni Grisostomo, Salizada del Fontego dei Tedeschi, Campo San Bortolomeo, consentendola in via generale ai soli residenti e frequentatori abituali della città (muniti di carta Venezia Unica) e, compatibilmente con gli affollamenti in essere, ai visitatori diretti nel sestiere di Cannaregio e nella porzione del sestiere di Castello limitrofa a San Giovanni e Paolo;
 - b) deviare i flussi pedonali aventi origine da Piazzale Roma e dal Piazzale della Stazione Santa Lucia e destinazione Rialto o San Marco sui percorsi alternativi rispettivamente di San Rocco, Frari, San Polo, Sant'Aponal, Rialto e Santa Margherita, San Barnaba, Accademia, Santo Stefano, San Maurizio, Calle larga XXII marzo, San Moisè, San Marco;
 - c) istituire divieti di sbarco presso gli abituali approdi di Riva degli Schiavoni (fronte la caserma Cornoldi) per i lancioni gran turismo provenienti dai Comuni di Cavallino -Treporti, Jesolo, Musile di Piave e Quarto d'Altino deviandoli presso gli approdi appositamente allestiti alle Fondamente Nuove;
 - d) imitare la circolazione veicolare sul ponte della Libertà ai soli veicoli dei soggetti abbonati o con prenotazione del posto presso le autorimesse di Piazzale Roma e Tronchetto, ai taxi, ai veicoli dei noleggiatori nonchè agli autobus di linea e non di linea oltre ovviamente ai veicoli delle Forze di Polizia, del Soccorso Pubblico e dei servizi pubblici;
- Nelle medesime giornate di venerdì 01, sabato 02 e domenica 03 giugno 2018, in relazione alle affluenze in essere nella città storica di Venezia il Comando di Polizia Locale è autorizzato di disporre, attraverso il proprio personale, ogni altra deviazione si rendesse



IL SINDACO

necessaria, ovvero di inibire temporaneamente il transito ai non residenti o frequentatori abituali, di istituire sensi unici, obblighi e divieti temporanei, facendo transennare, se necessario, le aree interdette, inibendo l'accesso in determinate zone ove la presenza e il transito di persone, veicoli ed imbarcazioni potrebbero costituire pericolo per la pubblica incolumità;

- 3. l'inosservanza delle disposizioni impartite ai sensi della presente è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata da € 25,00 a € 500,00, con pagamento in misura ridotta sin d'ora fissato in € 50,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento;
- 4. la Polizia Locale e le Forze di Polizia sono incaricate del rispetto della presente ordinanza.

Per l'annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi Tribunale Amministrativo Regionale il di Veneto entro termine decadenza di 60 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Processo Amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure e in alternativa tramite il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

IL SINDACO Luigi Brugnaro

Il Comandante Generale

Gr. Uff. Dott. Marco Agostini

Responsabile dell'Istruttoria: Commissario Principale dott. Gianfranco Zarantonello Responsabile del Procedimento: Comandante Generale dott. Marco Agostini